

Ho accordato in seguito la riduzione del tasso al 6%.

La Società An. Immobiliare Lodigiana, allo scopo di poter perfezionare alcune alienazioni di immobili facenti parte della sua proprietà, nel dicembre scorso chiese che le fosse accordato di estinguere anticipatamente detto mutuo senza obbligo del preavviso di sei mesi e con esonero dal pagamento, a titolo di penale di una semestralità di interessi, come stabilito in contratto.

Avendo il Consiglio, con delibera di massima del 5 aprile 1949, autorizzato l'estinzione anticipata di mutui con rinuncia alle penalità contrattuali:

1°- quando il mutuo, qualunque sia il suo ammontare, sia stato stipulato ad un tasso inferiore al 7%;

2°- quando l'ammontare del residuo mutuo non superi i 5 milioni, qualunque sia il saggio di interesse applicato; la richiesta avanzata all'Istituto dalla Società An. Immobiliare Lodigiana venne accolta e la Società stessa provvede